



**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
DI INTERVENTI ARCHIVISTICI**

**NOTA DI CHIARIMENTO**

In seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi archivistici (prot. n. 825 del 14/03/2018), sono giunte a questa Soprintendenza numerose osservazioni e richieste di chiarimento. Si ritiene pertanto opportuno chiarire alcuni specifici punti relativi al citato avviso e alla procedura connessa.

1. L'avviso pubblico in oggetto è finalizzato alla formazione di **elenchi di operatori economici** in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, ai fini dell'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione di interventi su beni archivistici, ai sensi della normativa vigente (art. 9-bis del D.lgs. 42/2004 e artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016). Pertanto NON si tratta di un avviso per la formazione di elenchi di archivisti qualificati, analoghi a quelli tenuti dalla Soprintendenza fino al 2017.
2. Gli elenchi degli operatori economici sono formati per le finalità istituzionali della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e pertanto ai fini delle procedure di affidamento di servizi appaltati da questa Soprintendenza. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente, gli elenchi saranno pubblicati sul sito internet dell'ente e potranno essere utilizzati anche da altri soggetti pubblici o privati, per analoghe finalità di affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione di interventi archivistici.
3. Come si è detto, gli elenchi di operatori economici non sono elenchi di archivisti qualificati, pertanto NON è necessario essere iscritti in tali elenchi per poter svolgere la professione di archivista o per poter eseguire interventi archivistici occasionali. Tuttavia, ai sensi del citato art. 9-bis del D.lgs. 42/2004, gli interventi su beni archivistici sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è riservato ad archivisti professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Tale adeguata formazione ed esperienza professionale è comprovata dal possesso dei titoli formativi e di esperienza indicati nell'art. 2, punto 3 dell'avviso pubblico in oggetto. Pertanto, in sintesi:
  - a. Per la progettazione ed esecuzione di interventi su materiale archivistico **non sottoposto** alla vigilanza e tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non è necessario essere iscritti negli elenchi degli operatori economici, né è richiesta una specifica formazione professionale, sebbene tale formazione archivistica sia auspicabile;
  - b. Per la progettazione ed esecuzione di interventi su materiale archivistico **sottoposto** alla vigilanza e tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non è necessario essere iscritti negli elenchi degli operatori economici, ma è richiesta una specifica formazione professionale, comprovata dal possesso dei titoli formativi e di esperienza indicati nell'art. 2, punto 3 dell'avviso pubblico;
  - c. Per la partecipazione a procedure di affidamento di interventi **appaltati** da questa Soprintendenza è necessario essere iscritti negli elenchi degli operatori economici, ed è quindi richiesto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico.



4. Comunque, l'inserimento negli elenchi degli operatori economici non autorizza automaticamente tali operatori ad eseguire interventi sugli archivi tutelati: qualsiasi intervento su materiale soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo rimane subordinato all'**autorizzazione preventiva** della Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente.
5. Il possesso della partita IVA è requisito necessario per l'iscrizione negli elenchi degli operatori economici. Pertanto, nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato il possesso della partita IVA e deve essere esplicitamente comunicato il relativo numero.
6. I requisiti formativi e professionali di cui all'art. 2, punto 3, lettere a), b), c), d) dell'avviso pubblico sono alternativi fra loro: pertanto è sufficiente possedere i requisiti indicati in una delle predette lettere (a1+a2, oppure b, oppure c1+c2, oppure d1+d2). Nella domanda di iscrizione è **consigliata** la dichiarazione di tutti i requisiti posseduti al solo fine di completezza dell'informazione relativa ai titoli professionali del candidato, ma è **necessaria** la sola dichiarazione del possesso di una delle categorie di titoli richiesti dall'avviso pubblico (a1+a2, oppure b, oppure c1+c2, oppure d1+d2). Al fine di sveltire la procedura, si consiglia di astenersi dalla dichiarazione dei titoli di esperienza professionale di cui alla lettera a) ove il candidato possa dichiarare il possesso dei titoli formativi di cui alle lettere successive.

Torino, 29 aprile 2018

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Monica Grossi

